

## **Pubblicazioni di matrimonio**

La celebrazione del matrimonio deve essere proceduta dalla pubblicazione del matrimonio, che consiste nell'affissione all'Albo online comunale, per otto giorni, di un avviso con il quale si rende pubblica l'intenzione di sposarsi. La pubblicazione è assunta, su appuntamento, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e viene richiesta d'ufficio anche al Comune di residenza dell'altro sposo. Trascorsi tre giorni dal termine della pubblicazione, il matrimonio può essere celebrato.

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi al termine della pubblicazione, diversamente si deve rifare la pubblicazione.

L'ufficio competente ad assumere le pubblicazioni di matrimonio, su appuntamento, è l'Ufficio di Stato Civile (Piaz de Sotegrava n. 20).

I documenti per la pubblicazione sono:

- per i cittadini italiani i documenti necessari alla pubblicazione sono acquisiti d'ufficio.
- per i cittadini stranieri devono essere prodotti:

1. nulla osta al matrimonio, rilasciato dalle competenti Autorità del paese d'origine (ad esempio Consolato in Italia);
2. atto di nascita, qualora i relativi dati non siano già contenuti nel nulla osta;
3. i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da traduzione ufficiale in lingua italiana e, salve le esenzioni previste dalla legge o accordi internazionali, devono essere muniti di legalizzazione, ovvero dell'attestazione di legale qualità di chi ha sottoscritto gli atti e dell'autenticità della firma stessa.

Inoltre devono essere prodotti dagli interessati:

- la richiesta scritta del competente Parroco nel caso di matrimonio concordatario (cattolico), valido agli effetti civili;
- la richiesta scritta del competente ministro di culto per i matrimoni che saranno celebrati con altri riti religiosi, riconosciuti dallo Stato.
- Decreto del Tribunale ordinario per i minorenni di ammissione al matrimonio, per i minori di età.
- Decreto di autorizzazione del Tribunale ordinario, per chi è legato da vincoli di parentela, affinità o dal divieto temporaneo di nuove nozze.
- una marca da bollo del valore legale se ambedue gli sposi sono residenti nel Comune
- due marche da bollo del valore legale se uno degli sposi è residente in un altro Comune.